

**Comune di Castrovillari**  
(Provincia di Cosenza)

CITTA' DI CASTROVILLARI  
PROT. n. 28299  
del 22 DIC. 2015

Prot. n. \_\_\_\_\_

Oggetto: Individuazione del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 2 L. n. 241/90 (come modificato dal D.L. n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 35/2012)

**IL SINDACO**

**Visti** gli artt. 1, comma 1, del D.L. n. 5/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012 e 13, comma 1, del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, che hanno completamente innovato l'art. 2, comma 9, della L. n. 241/90, introducendo tra l'altro, i commi 9 bis, 9 ter, 9 quater e 9 quinquies, che espressamente recitano:

*"9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.*

*9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione, è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page, l'indicazione del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.*

*9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.*

*9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni*

*provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

*9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato";*


**Valutato** che la norma:

- costituisce il fondamento per la attuazione di un "commissariamento interno" in ciascuna Amministrazione nella quale un soggetto titolare di poteri decisionali in ambito procedimentale si renda inosservante dei termini prescritti, prevedendo per esplicita disposizione che il potere sostitutivo si attesti al livello apicale;
- attribuisce la funzione sostitutiva agli organi tecnico-amministrativi, negando che possa sostituirsi un soggetto della sfera politica, ribadendo la scolpita scelta ordinamentale in favore della distinzione di competenze tra sfera politica e sfera gestionale (si legga la testuale previsione che il sostituto debba essere individuato "nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione" intendendosi amministrazione "gestionale");

**Valutato**, altresì, che la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" in particolare per quanto attiene al tema del presente atto:

- impone a ogni ente di monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti (art 1, comma 9, lett. d);
- assicura la trasparenza dell'attività amministrativa imponendo alle Amministrazioni la pubblicazione nel sito web istituzionale delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione in ragione del fatto che la trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione (art. 1, comma 15);
- impone a ogni ente di eliminare tempestivamente le anomalie ai fini del rispetto dei termini procedurali e di pubblicare i risultati del monitoraggio, di cui al comma 9 lett d, nel sito web istituzionale (art. 1, comma 28);
- obbliga le Amministrazioni a rendere accessibili in ogni momento agli interessati tramite strumenti di identificazione informatica le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, comprese quelle relative alla stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase (art. 1, comma 30);

**Ricordato** che il comma 7 della predetta legge n. 190/2012 prescrive che "Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione";



**Visto** l'art. 97, comma 4, del T.U.E.L. in virtù del quale “*il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività*”;

**Ritenuto**, per tutte le disposizioni sin qui ricordate e il sistema complessivo che se ne ricava in ordine al soggetto che esercita la funzione apicale negli enti locali, e vieppiù per la norma decisiva di cui al citato art. 97 del TUEL 267/2000, di individuare nel Segretario Generale dell'Ente il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del Procedimento e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento stesso;

**Ritenuto**, altresì, in ragione della configurazione della organizzazione dell'Ente e della presenza del livello dirigenziale, di individuare nel Segretario Generale pro - tempore la figura a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9 bis, della L. n. 241/90 e di stabilire, altresì, che:

- nel caso il procedimento debba essere concluso da un responsabile diverso dal Dirigente sarà quest'ultimo ad attivare il procedimento sostitutivo e solo in caso di inattivazione da parte del Dirigente il Segretario generale procederà in sostituzione;
- nel caso il procedimento debba essere concluso direttamente dal Dirigente sarà il Segretario generale a procedere in sostituzione;

**Ritenuto**, altresì, di precisare che in caso di assenza, impedimento, incompatibilità del Segretario generale, nonché in caso di procedimenti di natura gestionale di sua competenza il potere sostitutivo sarà esercitato dal Vice Segretario generale;


**Rilevato** che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 5/2012;

**Richiamato** il precedente decreto n.16/Gab del 3 marzo 2014 di individuazione del Dott. Maurizio Cecherini quale soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9 bis;

**Visto** il decreto di nomina a Segretario Generale di questo Comune del Dott. Angelo Pellegrino, n.87/Gab del 13/10/2015;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;



## DECRETA

- 1) **di individuare** nel dott. **Angelo Pellegrino**, Segretario Generale dell'Ente, il soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9 bis, ferma restando la titolarità del potere sostitutivo in capo ai Dirigenti nel caso in cui il procedimento debba essere concluso da un responsabile diverso dal Dirigente stesso.
- 2) **di dare atto** che per effetto della presente nomina, cessa l'efficacia del precedente decreto n.16/Gab del 3 marzo 2014, in premessa meglio richiamato;
- 3) **di stabilire** che in caso di assenza, impedimento, incompatibilità del Segretario generale, nonché in caso di procedimenti di natura gestionale di competenza del medesimo, il potere sostitutivo sarà esercitato dal Vice Segretario Generale.
- 4) **di dare mandato** al Segretario Generale di comunicare la nomina di cui al presente atto ai dirigenti/responsabili dell'Ente, nonché di curare la pubblicazione del decreto, oltre che nelle forme ordinarie, sul sito web istituzionale del Comune.

22 DIC. 2015

Castrovillari, \_\_\_\_\_

Il Sindaco  
Avv. Domenico Lo Polito



N. Cronologico 4101

COMUNE DI CASTROVILLARI

Come da richiesta specifica in atti, io sottoscritto Messo Comunale  
oggi 22-12-15 in Castrovillari, Via PRES. U. ETANUCCI N°  
ho notificato copia del presente atto a DR. ANGELO PELLEGRINO  
presso CORONE  
consegnandone copia a MAR. PROPRIO

che HA SOTTOSCRITTO

in busta chiusa, che provvedo a sigillare, recante il numero cronologico della notificazione, il nome e il cognome del destinatario/ragione sociale.

Il Ricevente



Il Messo Comunale